COMMISSIONE VI

FINANZE

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANFREDO MANFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rimessione in Assemblea):

Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti medesimi (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2396) 115

Manfredi Manfredo, *Presidente* 115, 118

Dalla Via Alessandro (gruppo liberale), *Relatore* 115

La seduta comincia alle 9,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti medesimi (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti medesimi », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 marzo 1993.

Avverto che non è ancora pervenuto il parere della I Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Dalla Via ha facoltà di svolgere la relazione.

ALESSANDRO DALLA VIA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda la disciplina relativa alla composizione dell'assemblea, la nomina dei consigli di amministrazione, dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di pegno di prima categoria che abbiano effettuato il conferimento dell'impresa bancaria in società per azioni ai sensi della legge n. 218 del 1990.

La disciplina in esso contenuta non riguarda in generale le nomine bancarie, ma si riferisce unicamente agli enti conferenti risultanti dall'attuazione della legge n. 218 del 1990 e del successivo decreto legislativo n. 356 del 1990, con il quale è stato avviato il processo di ristrutturazione degli enti creditizi.

Tra le diverse forme procedimentali disciplinate dalla legge n. 218 vi è la costituzione di società per azioni esercenti attività bancaria alle quali vengono conferiti i fondi di dotazione degli enti bancari (molti dei quali costituiti sotto forma di associazioni o fondazioni).

L'adozione di tale procedimento ha determinato la coesistenza di due soggetti: da un lato, la categoria degli enti conferenti (associazioni o fondazioni) e, dall'altro, le società per azioni che svolgono attività creditizie.

Per i primi, l'articolo 11 del decreto n. 356 ha previsto che « continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi ».

Al fine di risolvere i problemi posti dalla ristrutturazione degli enti creditizi e dalla bipartizione tra enti conferenti e

società conferitarie, anche con riguardo ai requisiti per essere nominati alle cariche di ciascuna categoria di enti, è da ultimo intervenuta la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 23 ottobre 1992 (non approfondisco questo argomento che abbiamo diffusamente affrontato in sede di discussione delle nomine bancarie).

La disciplina delle nomine dei presidenti e dei vicepresidenti delle Casse di risparmio è tra quelle che saranno oggetto dell'imminente consultazione referendaria, in quanto uno dei referendum è diretto alla abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge n. 204 del 1938 e successive modificazioni.

Il comma 1 del suddetto articolo stabilisce che la nomina del presidente e del vicepresidente delle Casse di risparmio sia disposta con decreto del Capo del Governo, previa proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito; il comma 2 dispone che, per quanto riguarda le Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, sia il presidente sia il vicepresidente siano scelti preferibilmente fra i soci.

Ricordo che il disegno di legge in esame è stato approvato in sede legislativa dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 marzo 1993. Rispetto al testo presentato dal Governo, quello licenziato dal Senato presenta alcune modificazioni.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede (in attuazione delle disposizioni degli articoli 12 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 356 del 1990, relative agli statuti degli enti creditizi conferenti ed alla nomina dei soci delle Casse di risparmio) la nuova disciplina dell'organo assembleare presso le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria che abbiano effettuato i predetti conferimenti. Il comma 1 dell'articolo 1 detta anche i criteri per la formazione di tale organo, di cui sono previste tre categorie di componenti: soggetti designati da enti locali territoriali e regioni (nella misura minima del 15 per cento e massima del 40 per cento dei componenti); soggetti designati da enti dotati di personalità giuridica operanti da almeno cinque anni in alcuni settori (ricerca scientifica, istruzione, arte, sanità, assistenza sociale, tutela utenti), ordini professionali, camere di commercio (nella misura minima del 25 per cento, in luogo dell'originario 50 per cento); soggetti cooptati dall'assemblea stessa (nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento dei componenti).

Per quanto concerne gli enti conferenti che abbiano la forma della fondazione e quindi siano attualmente sprovvisti di organo assembleare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede due soluzioni: gli stessi possono optare per la costituzione di un organo assembleare secondo i criteri di cui al comma 1 o per l'integrazione del consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri di composizione di cui alle lettere b) e c) del comma 1. Tale previsione è stata aggiunta durante l'esame in Senato, mentre la versione originaria del comma 3 prevedeva la nomina da parte dei soggetti designanti dei componenti di propria competenza e la successiva integrazione del 50 per cento da parte dell'assemblea così provvisoriamente formata.

L'articolo 6 del provvedimento prevede che entro un anno gli enti sprovvisti di assemblea debbano procedere all'integrazione del consiglio di amministrazione ovvero alla costituzione dell'assemblea secondo un procedimento identico a quello fissato dalla versione originaria del disegno di legge. La norma, peraltro, non precisa, in caso di adozione della facoltà di procedere alla formazione di un organo assembleare, i criteri di determinazione del numero dei componenti l'assemblea. Si presume che si dovrà procedere mediante modificazioni statutaria da adottarsi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, entro il 31 dicembre 1993, per adeguare gli stessi alla previsione della legge.

La facoltà di nomina da parte dei soggetti designati deve essere esercitata

entro 60 giorni dalla richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, alla nomina provvede il consiglio di amministrazione. In ogni caso i componenti nominati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) non rappresentano gli enti designanti.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede che gli enti designati e il numero di componenti che ciascuno è competente a nominare siano indicati dallo statuto. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che spetti al consigli di amministrazione, di concerto con il comune nel cui territorio ha sede l'ente, l'individuazione dei soggetti designanti in coerenza con le specifiche finalità statutarie di ciascun ente.

La norma non precisa il rapporto fra l'indicazione statutaria e l'individuazione del consiglio di amministrazione. Probabilmente in sede statutaria dovranno essere indicati gli enti per tipologia e per numero di componenti l'assemblea, mentre l'individuazione concreta dei soggetti che procederanno alla nomina dei componenti è riservata al consiglio di amministrazione. È evidente l'introduzione di un meccanismo di parziale « circolarità » nel rapporto tra assemblea e consiglio, in quanto quest'ultimo è competente ad individuare i soggetti che formeranno l'assemblea, la quale è a sua volta competente a nominare il consiglio di amministrazione.

I componenti dell'assemblea durano in carica 10 anni e possono essere confermati per una sola volta. Gli stessi decadono anche in caso di nomina nel consiglio di amministrazione e nell'organo di controllo.

L'articolo 2 del disegno di legge, introdotto dal Senato, disciplina il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo degli enti conferenti. In particolare, il comma 1 prevede che competa all'assemblea la nomina degli organi e la determinazione dei compensi spettanti ai membri degli stessi. Per quanto concerne i criteri di composizione, la norma prevede unicamente che nel consiglio di amministrazione debba essere presente almeno un soggetto fra quelli designati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) (enti locali territoriali e regioni) ed uno fra quelli designati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) (enti operanti nei settori socio-economici indicati, ordini professionali, camere di commercio). La durata del mandato è fissata in tre anni, rinnovabili per altri due mandati consecutivi. I membri dovranno rispondere ai requisiti di onorabilità ed esperienza determinati dallo statuto.

La carica di membro del consiglio di amministrazione o dell'organo di controllo è incompatibile con quella di consigliere o amministratore degli enti locali o della regione. L'articolo 7 sancisce anche l'incompatibilità di queste ultime cariche con la qualifica di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale della società conferitaria dell'ente creditizio.

Per quanto attiene alla nomina dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti conferenti, l'articolo 3 del disegno di legge prevede che essi siano nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri membri; agli stessi è richiesta una particolare e comprovata competenza nel settore.

Gli articoli 5 e 6 del provvedimento dettano rispettivamente la disciplina transitoria per gli enti conferenti dotati di assemblea e per quelli privi di assemblea. Per questi ultimi è previsto l'adeguamento alla norma entro un anno dall'approvazione delle modifiche statutarie.

L'articolo 8 abroga alcune norme incompatibili con le disposizioni del disegno di legge: l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria; l'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria; l'articolo 2, comma 2, della legge n. 218 del 1990, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; gli articolo 12, comma 2, e 23

del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

Ricordo che, come ho già detto, le disposizioni dell'articolo 2 del regio decreto-legge n. 204 del 1938 saranno tra breve sottoposte a referendum.

PRESIDENTE. Comunico che un decimo dei componenti della Camera, a norma dell'articolo 92, comma 4, del regolamento, ha chiesto che il disegno di legge n. 2396 sia rimesso all'Assemblea.

La Commissione, pertanto, esaminerà il disegno di legge in sede referente.

La seduta termina alle 9,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia alle 18.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO